



Cremona

COMUNE DI CREMONA

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI REGISTRO	SEDUTA DEL
6	11 marzo 2020

Immediatamente Eseguitibile

avente ad oggetto:

Modifica ed integrazione delle disposizioni regolamentari Tassa Rifiuti (TARI) ed abrogazione delle disposizioni IMU e TASI, contenute nelle Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

L'anno duemilaventi addì undici del mese di marzo in Cremona, nella Sala Consiliare di Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza della Sig.a Maria Vittoria Ceraso in qualità di Vice Presidente del Consiglio, con la partecipazione della Sig.ra Dott.ssa Gabriella Di Girolamo, Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Signori Bellini Stella, Ghelfi Francesco e Fanti Alessandro.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

NOMINATIVI	PRESENTI	NOMINATIVI	PRESENTI
ARENA GIUSEPPE	GIUST.	LOFFI MARCO	GIUST.
BARCELLARI FABIOLA	SI	MALVEZZI SALVATORE CARLO	GIUST.
BELLINI STELLA	SI	MANFREDINI ENRICO ITALO	GIUST.
BENCIVENGA LIVIA	SI	MARENZI CINZIA ROSA MARIA	SI
BURGAZZI PIETRO	GIUST.	MERLI RICCARDO	SI
CANALE SANTO	GIUST.	NOLLI LUCA	SI
CARLETTI PAOLO GIUSEPPE ANDREA	GIUST.	PASQUETTI LAPO	SI
CERASO MARIA VITTORIA	SI	PINI NICOLA	SI
CHIODELLI ROBERTO	GIUST.	POLI ROBERTO	GIUST.
CHITTÒ ELISA	SI	RUGGERI PAOLA	SI
FANTI ALESSANDRO	SI	SIMI SAVERIO MARIA	SI
FASANI FEDERICO UGO MARIA	SI	SOMMI SIMONA	SI
FULCO FRANCESCA	GIUST.	VENTURA MARCELLO MARIA	SI
GAGLIARDI GIOVANNI	GIUST.	VILLANI DANIELE	SI
GALIMBERTI GIANLUCA	SI	ZAGNI ALESSANDRO	GIUST.
GHELFY FRANCESCO	SI	ZUCCHETTI FRANCA	SI
KAKOU LETIZIA MAURICETTE	SI		

A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.

La Vice Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la sottoportata proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti:	n.	21	
votanti:	n.	21	
voti favorevoli n.	14		(Barcellari – Bellini - Bencivenga – Chittò - Galimberti – Ghelfi – Kakou - Marenzi – Merli – Pasquetti - Pini – Ruggeri – Villani - Zucchetti)
voti contrari n.	7		(Ceraso – Fanti – Fasani - Nolli – Simi – Sommi - Ventura)
astenuti n.	0		

Successivamente la Vice Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese per appello nominale l'immediata eseguibilità che il Consiglio Comunale approva all'unanimità, con il seguente esito:

presenti:	n.	21	
votanti:	n.	21	
voti favorevoli n.	21		(Barcellari – Bellini - Bencivenga – Ceraso – Chittò - Fanti – Fasani – Galimberti - Ghelfi – Kakou – Marenzi - Merli – Nolli – Pasquetti - Pini – Ruggeri – Simi – Sommi - Ventura – Villani - Zucchetti)
voti contrari n.	0		
astenuti n.	0		

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE

Richiamate:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), istitutiva dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) costituita dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e della Tassa Rifiuti (TARI) destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16 aprile 2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto "Approvazione delle "Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)".";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29 settembre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto "Integrazione alle "Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)".";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/37690 del 22 giugno 2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto "Modifica ed integrazione del

Capo A - Disposizioni Generali e del Capo C - Tassa Rifiuti (TARI) delle "Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (IUC)".";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/41070 del 6 luglio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto "Modifica ed integrazione del Capo A - Disposizioni Generali, del Capo B - Imposta Municipale Propria (IMU) e del Capo D - Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) delle "Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (IUC)".";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/41101 del 6 luglio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto "Ulteriore modifica al Capo C - Tassa Rifiuti (TARI) delle "Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (IUC)": modifica delle scadenze di pagamento.";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/24359 del 18 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto "Modifica ed integrazione delle Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)".";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/20579 del 20 marzo 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, avente per oggetto "Modifica ed integrazione delle "Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)".";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/8647 del 29 gennaio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto "Modifica ed integrazione delle disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)".";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25 febbraio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto "Modifica ed integrazioni delle disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)".

- La legge di bilancio 2020 che prevede l'abolizione dell'Imposta Municipale Unica (I.U.C.), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), nonché la nuova disciplina relativa all'Imposta municipale propria di cui ai relativi commi da 739 a 783;

Si richiama altresì la circostanza che l'Indice ISTAT prezzi al consumo relativo al mese di dicembre 2019 ha fatto registrare una variazione in positivo pari allo 0,50 % rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

MOTIVAZIONE

- Si abroga la disciplina regolamentare concernente l'IMU e la TASI contenuta nelle Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.), conseguentemente all'abolizione, da parte del legislatore con legge di bilancio 2020, delle specifiche disposizioni normative relative all'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni connesse alla Tassa sui rifiuti (TARI), al fine di rendere la disciplina regolamentare omogenea rispetto al quadro normativo nazionale.

- La disciplina normativa e regolamentare rimane comunque applicabile relativamente allo svolgimento dell'attività di liquidazione e accertamento dei tributi IMU e TASI, per le annualità pregresse.

- Le disposizioni regolamentari afferenti l'Imposta Municipale Propria contenute nelle Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.), vengono sostituite dalle Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Municipale Propria rinnovata in funzione delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2020, approvate con proprio separato atto.

- Si riformula l'esclusione dalla tassazione TARI per le unità immobiliari che versano in una condizione di oggettiva non utilizzabilità, derivante dall'esecuzione di interventi edilizi regolarmente abilitati, includendo fra questi anche quegli interventi di manutenzione straordinaria che rendono di fatto (non per volontà del proprietario) inutilizzabile l'unità immobiliare, al fine di garantire un più equo trattamento tributario a tali unità immobiliari.
- I limiti di reddito previsti per le agevolazioni TARI contenuti nell'art. 47 "Agevolazioni" delle disposizioni regolamentari in oggetto vengono adeguati alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo nazionale del mese di dicembre 2019 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo medesimo.
- Si modifica l'art. 52 "Riscossione", mediante sostituzione del quarto comma, al fine di recepire le disposizioni previste dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, relativamente ai versamenti effettuati in data antecedente al 1 dicembre di ciascun anno, basati sugli atti applicabili l'anno precedente e sui versamenti effettuati in data successiva, riferiti agli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio di quanto già versato.
- Si procede altresì alla modifica regolamentare riguardante la classificazione delle categorie economiche TARI, così come individuate dal D.P.R. n. 158/1999 recentemente modificate dal Decreto Fiscale n. 124/2019, che inquadra gli studi professionali nella stessa categoria delle banche ed istituti di credito.
- La dichiarazione di immediata eseguibilità si rende necessaria considerata la necessità di comunicare tempestivamente al MEF l'adozione del provvedimento.

PRE-VERIFICHE

Pareri favorevoli espressi come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 21 gennaio 2020 dal Direttore dell'Unità di Staff Economico - Finanziario e Fiscalità e Servizi Demografici e Statistica sulla regolarità tecnica e in data 21 gennaio 2020 dal Direttore del Settore Economico Finanziario - Entrate sulla regolarità contabile, figuranti rispettivamente quali allegati A) e B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Parere favorevole rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti in data 6 febbraio 2020.

Parere favorevole della 1^a Commissione Consiliare Permanente (Bilancio) espresso nella seduta del 5 marzo 2020.

NORMATIVA

- Art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) istitutiva della Imposta Unica Comunale (I.U.C.).
- Art. 52 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- Art. 1 comma 683-bis della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'art. 57-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto Fiscale) convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale prevede che, per l'anno 2020, in deroga all'art. 1 comma 683 e all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile 2020.
- Art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 15 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie

relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998.

- Art. 13, comma 15-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, che disciplina l'efficacia delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale IRPEF, dall'Imposta Municipale Propria e dal Tributo sui servizi indivisibili.

- Art. 58-quinquies del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto Fiscale) convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale modifica la classificazione delle categorie economiche delle utenze non domestiche TARI, modificando la categoria "Agenzie, studi professionali, uffici" in "Uffici, agenzie" e la categoria "Banche e istituti di credito" in "Banche, istituti di credito e studi professionali".

- Art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede il rilascio di parere da parte dell'organo di revisione in materia di proposte di regolamento relativo all'applicazione dei tributi locali.

- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge di bilancio 2020) commi 738 e seguenti, in particolare:

comma 738, che abolisce, con decorrenza 2020, l'Imposta Unica Comune (I.U.C.) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

- Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 recante "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020".

DECISIONE

1) Abrogare la disciplina regolamentare concernente l'IMU e la TASI contenuta nelle Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.), conseguentemente all'abolizione delle specifiche disposizioni normative relative all'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni connesse alla Tassa sui rifiuti (TARI), da parte del legislatore.

2) Dare atto che rimangono comunque applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di liquidazione e accertamento dei tributi IMU e TASI, relativamente alle annualità pregresse.

3) Modificare ed integrare le disposizioni regolamentari TARI contenute nelle Disposizioni Regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.), come di seguito riportato, dando atto che tali Disposizioni, a seguito delle modificazioni introdotte, risultano collocate nel documento allegato C) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

CAPO C - TASSA RIFIUTI (TARI)

Si modifica la lettera d) dell'art. 28 che viene riformulata come di seguito esposto:

Art. 28 "Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti"

d) Unità immobiliari in obiettiva condizione di non utilizzabilità derivante dall'esecuzione di interventi edilizi, per le quali è stato regolarmente comunicato, tramite regolare titolo abilitativo,

l'inizio dei lavori per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ovvero per le quali siano in corso opere di manutenzione straordinaria che rendano di fatto (non per volontà del proprietario) inutilizzabile l'unità immobiliare. L'esclusione opera dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori (oppure alla data di utilizzo se antecedente);

Si modifica l'articolo 40 "Classificazione delle utenze non domestiche", spostando la fattispecie "studi professionali" dalla categoria n. 11 alla categoria n. 12. Si riporta di seguito la classificazione riformulata.

Art. 40 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, Agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, ecc.)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

Art. 47 – Agevolazioni

Si aggiornano i limiti di reddito all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato per il periodo di riferimento dicembre 2019 rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Il testo aggiornato risulta il seguente:

"La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Persona sola sociale (Unico componente il nucleo familiare ricoverato in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente), tassata per l'appartamento di residenza (a condizione che lo stesso non risulti locato o concesso in uso gratuito), riduzione del 12% nella parte fissa e nella parte variabile;

b) Famiglia con unico occupante con più di 74 anni alla data del 1° gennaio di ogni anno di riferimento e con reddito imponibile IRPEF, riferito all'anno di imposta precedente, non superiore a euro 11.667,80=, riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile;

c) Famiglia composta da due persone entrambe con più di 74 anni alla data del 1° gennaio di ogni anno di riferimento e con reddito imponibile IRPEF riferito all'anno di imposta precedente non superiore ad euro 18.318,47=, riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile;

d) Famiglia che alla data del 1° gennaio di ogni anno di riferimento comprende più di due figli fiscalmente a carico e con reddito imponibile IRPEF riferito all'anno di imposta precedente non superiore ad euro 93.342,49= (aumento del limite di reddito per ogni figlio successivo al terzo fiscalmente a carico euro 2.818,30=), riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile;

e) Nuclei famigliari composti da soli pensionati e familiari fiscalmente a carico alla data del 1° gennaio di ogni anno di riferimento, aventi un reddito imponibile IRPEF derivante esclusivamente da pensioni, assegni sociali, invalidità civile e reversibilità riferito all'anno di imposta precedente fino a euro 8.750,85=, esenzione totale;

f) Nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato di cui al "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona", riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile, per i primi cinque anni di occupazione;

g) Insedimenti di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi, in edifici dismessi e ristrutturati di cui al "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona", riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile, per i primi cinque anni di occupazione;

h) ONLUS - Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 iscritte nell'apposito registro prefettizio o nei registri provinciali delle cooperative sociali, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

i) ONLUS - (diverse da quelle di cui alla precedente lettera h) riconosciute ai sensi della Legge 460/97 ivi comprese le organizzazioni non governative che abbiano presentato apposita istanza di cui alla L. 125/14, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

j) Associazioni di promozione sociale e culturale di cui alla L. 383/2000, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, riduzione del 25% nella parte fissa e nella parte variabile.

I limiti di reddito di cui sopra saranno annualmente rivalutati mediante applicazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo ISTAT.

Le agevolazioni sopracitate sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è disposta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione."

Art. 52 – Riscossione

Si sostituisce il quarto comma con il seguente: "Ai sensi dell'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti riferiti alla TARI aventi scadenze anteriori al 1° dicembre di ciascun anno, sono effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, sono effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato in acconto. L'importo del tributo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166 della Legge 296/2006."

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

EFFETTI

- Le presenti modifiche ed integrazioni in materia di Tassa sui rifiuti (TARI) hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020 ed efficacia, in funzione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 15 -bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58.

- Trasmettere il presente atto per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

- Trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario - Entrate, Servizio Entrate, al Servizio Comunicazione ed al concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali.

LA VICE PRESIDENTE

(Sig.a Maria Vittoria Ceraso)

**IL SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE**

(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)